

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 141/11

Nella causa civile iscritta al n.ro 32302/10 del Ruolo Generale fra

MANGIONE Francesco residente in Venaria Reale (TO), v. Buozzi n. 19/1 ed elettivamente domiciliato in Torino, v. Goffredo Casalis n. 75 presso lo studio dell'avv. Fabio Donatacci che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Attore

Contro:

MILANO Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, v. Senigallia n. 18/2 e **MAMMOLITI Ivan** residente in Torino, c. Cincinnato n. 161

Convenuti CONTUMACI

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli incombenti e le deklatorie del caso

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Accertato e dichiarato che il sinistro per cui causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo Fiat Panda targato BS547HT, per l'effetto

CONDANNARE per i titoli di cui in narrativa la Milano Assicurazioni s.p.a. Divisione SASA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il sig.

Mammoliti Ivan, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Mercedes 180 CDL targato DY031DB, in favore del proprietario sig. Mangione Francesco nella somma di euro 2.500,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo, al fermo tecnico (valutato in 3 giorni necessari per la riparazione del veicolo stesso) ed alla svalutazione monetaria.

Altresì CONDANNARE per i titoli di cui in narrativa, la Milano Assicurazioni s.p.a. Divisione SASA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il sig. Mammoliti Ivan, ciascuno per il proprio titolo come per legge, ed in via tra loro solidale, al pagamento in favore del sig. Mangione Francesco della somma di euro 743,05 per spese di assistenza stragiudiziale svolta nell'interesse dello stesso, per un importo complessivo di euro 3.243,05.

Il tutto nell'ambito della competenza dell'Ill.ma Autorità adita.

CONDANNARE per i titoli di cui in narrativa, la Milano Assicurazioni s.p.a. Divisione SASA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il sig. Mammoliti Ivan, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge e rimborso forfetario del 12,50% spese generali ai sensi dell'art. 14 d.m. 127/2004 come da nota spese allegata alla presente comparsa conclusionale.

Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 5 bis legge n. 39 del 1977.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla Milano Assicurazioni s.p.a. Divisione SASA il 30/8/2010 ed il 16/9/2010 a Mammoliti Ivan il sig. Mangione Francesco chiedeva il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 12/5/2010.

Asseriva l'attore: che in tale data procedeva regolarmente per la v. B. Buozzi di Venaria Reale con la sua Mercedes 180 CDI targata DY031DB e che detto suo veicolo veniva tamponato dalla Fiat Punto targata BS547HT di proprietà e condotta da Mammoliti Ivan il quale ammetteva la propria responsabilità e provvedeva a sottoscrivere modulo CAI; che esso attore aveva provveduto a denunciare il sinistro alla propria assicuratrice Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. senza ricevere alcuna risposta per cui aveva provveduto ad iniziare la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 cod. assic. inviando lettera raccomandata alla stessa Milano Assicurazioni s.p.a. con copia per conoscenza alla Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a. che assicurava il veicolo del Mammoliti, ottenendo solo una risposta da parte di quest'ultima assicuratrice che lo invitava a rivolgersi direttamente alla propria assicuratrice operando l'art. 149 cod. assic.; che a fronte dell'inerzia della propria assicuratrice non restava che chiedere l'assistenza di un legale per poi adire la via giudiziaria chiedendo il risarcimento del danno patito, comprensivo, tra l'altro, anche delle spese di assistenza affrontate nella fase stragiudiziale.

All'udienza del 15/11/2010 nessuno compariva per i convenuti e, verificata la presenza delle condizioni di legge, ne veniva dichiarata la contumacia; il difensore dell'attore, ritenendo la causa documentale, chiedeva potersi precisare le conclusioni definitive ed a tanto provvedeva alla successiva udienza del 10/12/2010 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza.

Nel fascicolo di parte è presentata lettera raccomandata ricevuta dalla Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. il 12/6/2010 e dall'Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a. il 15/6/2010; poiché risultano osservate anche le altre condizioni richieste per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 149 cod. assic. la domanda risulta proponibile e deve pertanto essere esaminata.

La presenza di valido contratto assicurativo per il rischio della responsabilità civile conseguente alla circolazione del veicolo dell'attore stipulato con la convenuta è stato comprovato con documentazione del Servizio SIC dell'ANIA ed analoga documentazione è stata prodotta relativamente all'assicuratore del veicolo tamponante; per di più, alla richiesta inviata a sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 145 cod. assic. per conoscenza all'Alleanza Toro s.p.a., quest'ultima ha risposto con un anonimo modulo con il quale si invitava l'attore a rivolgersi alla propria assicuratrice ritenendosi esistenti tutte le condizioni per la procedura di risarcimento diretto.

La legittimazione passiva della convenuta assicuratrice risulta pertanto documentalmente comprovata.

In ordine alla prova del fatto si deve prendere atto che è stata prodotta copia di modulo CAI sottoscritto da entrambi conducenti. Ed allora in forza del comma 2 dell'art 143 cod. assic. si deve presumere che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze da esso risultanti.

Posto che in tale modulo si precisa chiaramente che il sinistro è stato provocato da un tamponamento inferto dal veicolo del Mammoliti, che ha ammesso la sua colpa, a quello dell'attore, si deve conseguentemente ritenere totalmente impegnata la responsabilità del predetto Mammoliti in ordine al verificarsi del sinistro stesso che risulta conseguente appunto a sua colposa condotta di guida.

Da un lato dunque viene comprovata l'esistenza dell'obbligo di risarcimento del danno da parte dello stesso Mammoliti Ivan a sensi dell'art. 2054 c.c. e dall'altro, viene comprovata l'esistenza e l'osservanza delle condizioni previste dai primi due commi dell'art. 149 cod. assic. cui consegue l'obbligo dell'assicuratrice convenuta di procedere al risarcimento del danno patito dal suo assicurato. Tale danno è stato poi comprovato con la produzione di ricevuta fiscale dalla quale risulta che sono stati

riparati i danni al veicolo quali indicati nel modulo CAI con un costo di euro 2.500,00, somma questa cui si ritiene di dover aggiungere ancora euro 150,00 a titolo di fermo tecnico del veicolo stesso per i tre giorni necessari per l'espletamento dei lavori; quest'ultima voce di danno, per giurisprudenza ormai pacifica, può essere riconosciuta indipendentemente da ogni prova al riguardo e ciò in considerazione dei costi fissi comunque conseguenti alla proprietà del veicolo e può essere liquidata in via equitativa.

I convenuti vengono pertanto condannati in solido, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento della globale somma di euro 2.650,00 per le suindicate voci di danno.

L'attore chiede anche il rimborso delle spese stragiudiziali che ha dovuto affrontare per iniziare e coltivare la pratica di risarcimento sino alla necessaria azione giudiziale.

La questione del rimborso delle spese stragiudiziali è già stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte la quale in un primo tempo ha precisato che “ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.” (Cass. 2/2/2006 n. 2275) Ed il principio per il quale il danneggiato ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito e di ottenere il rimborso delle relative spese in ipotesi di composizione bonaria di vertenza conseguente alla circolazione dei veicoli era già stato affermato con decisione che ponendosi in contrasto con l'orientamento tradizionale aveva riconosciuto il diritto sempre e comunque di pretendere dall'assicuratore del responsabile la rifusione degli onorari pagati al legale dal quale il danneggiato si fosse fatto assistere e ciò sia a tutela del richiamato diritto di difesa sia per la posizione di svantaggio del danneggiato stesso nei confronti dell'assicuratore (v. Cass. 31/5/2005 n. 11606).

Di recente però la Suprema Corte ha subordinato il rimborso delle spese stragiudiziali alla presenza di ben precise condizioni come risulta dalla seguente massima:” In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno

emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento." (Cass. 21/1/2010 n. 997)

Il richiamo alla necessità dell'assistenza stragiudiziale ed alla sua giustificazione è un chiaro riferimento al principio di cui all'art. 1227 c.c. per cui si deve ammettere che non sono risarcibili le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare o ridurre nel loro ammontare con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Ma quanto sin qui detto deve essere integrato, nel caso di specie, con il riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 254/2006 che pone a carico dell'assicuratore diretto anche l'obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, fornendo anche il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento. Viene in sostanza posto un preciso obbligo di assistenza a carico dell'assicuratore e la sua inosservanza non potrà che costituire inadempimento contrattuale con le relative conseguenze sul piano debitorio, ma soprattutto anche sul piano probatorio.

Ed allora se la mancata prestazione dell'assistenza rappresenta un inadempimento all'obbligo contrattuale previsto dal richiamato art. 9 del regolamento della disciplina del risarcimento diretto, il diritto al risarcimento del danno rappresentato dalle spese di assistenza stragiudiziale non troverà più la sua causa nel sinistro ma appunto nel predetto inadempimento che ovviamente dovrà essere dimostrato.

Nel presente caso risulta che l'attore abbia presentato la denuncia di sinistro senza ottenere alcuna assistenza per cui si ritiene giustificabile il suo ricorso ad un legale per l'espletamento della pratica di risarcimento e quindi per la predisposizione delle lettere di richiesta e per il reperimento di ogni altro elemento diretto al fine di fornire il materiale probatorio necessario per l'inizio del giudizio, materiale che si è reso più complesso per la totale assenza di risposte da parte della Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. che non ha nemmeno confermato o contestato la regolarità della garanzia assicurativa pur se dalla documentazione prodotta risulta invece sussistere.

Dimostrata pertanto l'esistenza del contratto assicurativo dal quale derivavano anche precisi obblighi di assistenza in capo alla Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. e dimostrata la mancata prestazione da parte sua di ogni attività diretta all'adempimento dei suoi predetti obblighi si deve riconoscere la presenza di sua responsabilità per inadempimento contrattuale in applicazione dell'art 1218 c.c.

Da ciò consegue la condanna della Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a., in forza del predetto titolo e quindi senza alcuna solidarietà con il Mammoliti che è senz'altro estraneo all'inadempimento contrattuale dell'assicuratrice, al pagamento delle spese stragiudiziali quali richieste all'attore.

E visto che l'attore ha provveduto per le predette spese stragiudiziali al pagamento di parcella di euro 743,05 globali come da documento prodotto, tanto si ritiene di ammettere a risarcimento, in mancanza di contestazioni soprattutto sul quantum che parte convenuta avrebbe potuto formulare.

La Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. e il Mammoliti Ivan vengono pertanto condannati in solido ciascuno per il titolo per il quale è responsabile, al pagamento a favore dell'attore Mangione Francesco, di euro 2.650,00 (e cioè euro 2.500,00 per il costo delle riparazioni del veicolo, ed euro 150,00 per il fermo del medesimo) oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto sino al soddisfo.

La sola Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. viene invece condannata per la sua responsabilità da inadempimento contrattuale al pagamento di euro 745,05 all'attore Mangione Francesco con gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.

Restano le spese di lite che si ritiene di dover riconoscere a seguito della soccombenza della convenuta e che si liquidano, in euro 2222,31 (di cui euro 915,00 per onorari, euro 994,00 per diritti ed euro 313,31 per esposti come da nota spese presentata che previo controllo è risultata equa ed accettabile) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva a sensi dell'art. 282 c.p.c. non potendosi certo accogliere la richiesta di clausola di provvisoria esecuzione formulata dalla difesa attorea con riferimento alla legge n. 39/77 posto che detta legge è stata espressamente abrogata dall'art. 354 del d.l.vo n. 209/2005

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino definitivamente pronunciando dichiara che il sinistro è riconducibile ad esclusiva responsabilità di Mammoliti Ivan e per l'effetto, la Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il Mammoliti Ivan stesso vengono condannati, in solido, ciascuno per il titolo per il quale è responsabile, al pagamento a favore dell'attore Mangione Francesco, di euro 2.650,00 (e cioè euro 2.500,00 per il costo delle riparazioni del veicolo, ed euro 150,00 per il fermo del medesimo) oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto sino al soddisfo.

La sola Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore viene condannata per la sua responsabilità da inadempimento contrattuale al pagamento di ulteriori euro 745,05 per spese stragiudiziali, all'attore Mangione Francesco con gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.

A seguito della soccombenza la convenuta Milano Assicurazioni Divisione SASA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è condannata al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore, spese che si liquidano in euro 2222,31 (di cui euro 915,00 per onorari, euro 994,00 per diritti ed euro 313,31 per esposti) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva a sensi art. 282 c.p.c.

Torino, 3 gennaio 2011

Depositato in cancelleria il 10 gennaio 2011